



Numero registro generale 787/2023 Numero sezionale 5786/2023 Numero di raccolta generale 34507/2023 Data pubblicazione 11/12/2023

> Oggetto: IMPOSTA

REGISTRO

PRINCIPIO

Ud.21/11/2023

DIRITTO

DI

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE **SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ORONZO DE MASI Presidente LIBERATO PAOLITTO Consigliere MILENA BALSAMO Consigliere-Rel.

ANDREA PENTA Consigliere

CC ANTONELLA DELL'ORFANO Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 787/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (omissis) lo rappresenta difende

-ricorrente-

contro

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)

elettivamente domiciliata in (omissis)









Numero registro generale 787/2023
Numero sezionale 5786/2023
Numero di raccolta generale 34507/2023
-CONTROFICOTECNEO
Data pubblicazione 11/12/2023

avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 775/2022 depositata il 30/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO.

RILEVATO CHE

La (omissis) proprietaria di una quota pari al 55,8% di una società denominata (omissis) s.r.l." avente un capitale sociale di € 2.512.500,00 (duemilionicinquecentododicimilacinquecento/00); in data 30.01.2017 la (omissis) stipulava un "accordo per la costituzione di pegno su quote" in favore della società partecipata (omissis)

.l. (di seguito (omissis) "al fine di garantire il pieno ed incondizionato rimborso dell'importo che (omissis) otrebbe essere tenuta a versare, in forza della propria obbligazione di garanzia solidale, assunta nell'interesse d (omissis) ed in favore di alcune società finanziatrici", per il rispetto degli impegni assunti in esecuzione di un contratto di locazione finanziaria immobiliare in pool. Con l'atto veniva rogato notaio Gaetano d'Abramo in (omissis) registrato a (omissis) il giorno 07.02.2017 veniva quindi costituito diritto di pegno veniva costituito sulla quota pari al 55,8% del capitale sociale della società (omissis) avente un valore nominale $Euro 1.401.975, \\ 00 (unmilion equattro centou no mila no vecento settanta$ cinque/00). Nell'atto di costituzione si precisava che il valore della partecipazione effettivo risultante dall' attuale bilancio depositato il 31.12.2015 (ultimo bilancio allora depositato) era pari ad € 4.898.473,86 e le parti individuavano il valore complessivo delle Obbligazioni Garantite in Euro 20.000.000 (ventimilioni/00).

Contestualmente alla stipula dell'Atto, il notaio rogante provvedeva prudenzialmente a liquidare l'imposta di registro, ai sensi dell'art. Firmato Da: MORGANTE MASSIMILIANO Emesso Da; ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7322f094d5140a53397a096cbb5d3dec -



Numero registro generale 787/2023

43 comma 1 lett. f) del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, in Euro Numero del raccolta generale 34507/2023 100.000,00 (centomila/00), in ragione dello 0,5% del Valore delle one 11/12/2023 obbligazioni garantite.

5 Con istanza datata 10/05/2017 l (omissis) richiedeva il rimborso di parte dell'imposta versata per un importo pari a Euro 75.507,63, ritenendo che l'imposta fosse stata calcolata su un'errata base imponibile, assumendo il valore massimo della garanzia prestata anziché il valore della frazione di patrimonio netto corrispondente alla partecipazione societaria costituita in pegno. L'istanza veniva rigettata. La società (omissis) presentava ricorso contro il provvedimento di diniego alla Commissione Tributaria Provinciale di (omissis) he veniva accolto con sentenza n. 230/02/2019 del 23 settembre 2019.

L'Agenzia delle Entrate notificava appello contro detta sentenza, denunciando vizio di motivazione della sentenza emessa dalla CTP di (omissis) per essersi limitata al richiamo alla sentenza di un'altra Commissione tributaria, nonché per falsa applicazione dell'art. 43 T.U. Registro.

Con sentenza nr. 775/2022, la Commissione Regionale, in particolare, ha ritenuto che: - fosse corretto (come operato dalla società contribuente) applicare l'aliquota percentuale di tariffa sulla base imponibile costituita dal valore nominale delle quote societarie (srl) costituite in pegno (euro 100.000,00), non già (come infondatamente sostenuto dall'amministrazione finanziaria) sulla base imponibile costituita dall'ammontare massimo delle obbligazioni garantite, rilevando che l'art. 43 comma 1 lett. f) del DPR 131/86 prevede che la base imponibile corrisponda al valore del bene costituito in pegno, anziché all'importo dell'intera somma garantita, quando si tratti "di valori o di titoli".

Secondo la Commissione Tributaria però "la interpretazione restrittiva contrasta con il principio per cui 'ubi lex voluit dixit' in base al quale se il legislatore avesse voluto intendere per 'titoli' i

Firmato Da: MORGANTE I



Numero registro generale 787/2023

Numero sezionale 5786/2023

Firmato Da: DE MASI ORONZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#:

titoli di credito tout court lo avrebbe dovuto fare espressamente Data pubblicazione 11/12/2023 avendo gli stessi una dettagliata e ben definita disciplina nel libro IV , titolo V , del codice civile".

L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione la sentenza di appello, svolgendo un unico articolato motivo.

Replica con controricorso la società contribuente.

CONSIDERATO CHE

2. Con un unico motivo l'Agenzia deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43, comma 1, lettera f) del decreto del presidente della repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Alla luce di tale disposto normativo non può che farsi rientrare nella categoria titoli esclusivamente i titoli di credito e non invece le quote di partecipazione a società a responsabilità limitata che non sono titoli di credito, mancando il requisito dell'autonomia e della letteralità (si veda, a conforto, il dettato dell'art. 2468 cod civ., il quale sancisce che in questo caso, le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di

prodotti finanziari), con la conseguenza che la base imponibile nel caso che ci occupa deve essere necessariamente la somma garantita, come del resto ha ritenuto il Notaio rogante.

Diversamente dalla società per azioni, in cui la misura della partecipazione al capitale sociale è "rappresentata" dalle azioni, espressamente definite "titoli" (così l'art. 2346 cod. civ.), per le società a responsabilità limitata vige al contrario la regola per cui "le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari" (art. 2468 cod. civ.). Ciò significa che la quota di partecipazione in una s.r.l. non può costituire un titolo di credito e non può circolare nelle medesime forme; tanto ciò è vero, che, nel

4 di 8





Numero registro generale 787/2023

Numero sezionale 5786/2023

caso di costituzione di pegno, mentre per le società per azioni esso ha ad oggetto le azioni (cfr. l'art. 2352 cod.civ., che nell'ultimo comma parla ancora di "titolo"), in quanto rappresentative di una quota di partecipazione

al capitale sociale, per le società a responsabilità limitata esso ha ad oggetto - direttamente - la "partecipazione" (art. 2471-bis cod. civ.).

3. Il ricorso è fondato.

L'art. 43, comma 1, lett. f) del DPR n. 131/1986 dispone che la base imponibile è costituita "per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita".

La disposizione è dunque chiara nel fissare la regola generale per cui, tanto nel caso di garanzia reale quanto in quello di garanzia personale, l'aliquota tariffaria deve essere applicata sull'ammontare della somma garantita; e ciò ben si comprende in ragione del fatto che quest'ultimo parametro risulta, da un lato, rispondente alla funzione causale tipica della garanzia (data dal rafforzamento della tutela del creditore rispetto all'adempimento, fino ad una concorrenza predeterminata, dell'obbligazione principale) dall'altro, certo ed immediatamente identificabile in base allo stesso atto costitutivo della garanzia oggetto di registrazione. La previsione legale di un criterio determinativo della base imponibile diverso da quello della 'somma garantita' si pone invece quale deroga alla regola generale; deroga giustificata dal fatto che la garanzia venga prestata "in denaro o in titoli", nel qual caso si ha riguardo - sempre che si tratti di importi inferiori alla somma garantita - all'ammontare del denaro ovvero al controvalore dei titoli dati in garanzia. In questa evenienza, le esigenze su rappresentate vengono soddisfatte proprio dalla peculiare natura dei beni costituiti in garanzia, espressiva di una entità economica





Numero registro generale 787/2023

Numero sezionale 5786/2023

oggettivamente ed immediatamente rilevabile e Numero di raccolta generale 34507/2023 quantificabile anche indipendentemente dalla somma garantita. Già la struttura e la ratio della previsione legislativa in esame depongono dunque, venendo con ciò al cuore della controversia, interpretazione strettamente funzionale della nozione di 'titoli', sostanzialmente riferibile ai titoli di credito in senso stretto (assistiti dalla disciplina di emissione, incorporazione e circolazione di cui agli artt. 1992 segg. cod.civ.), ai titoli rappresentativi di merci (nei quali il valore creditorio è riferito alle merci rappresentate, ex art.1996 cod.civ.), ai valori mobiliari o prodotti finanziari che conferiscono al titolare un credito nei confronti di un emittente autorizzato (come i titoli del debito pubblico, ovvero le obbligazioni di spa e sapa), ai titoli attributivi della qualità di socio in spa o sapa (appunto denominati 'titoli azionari' o 'strumenti finanziari partecipativi', e suscettibili di circolare come i titoli di credito al portatore o nominativi: artt.2354 e 2355 cod.civ.). Ulteriore elemento ricostruttivo in questo senso si individua poi nel fondamentale accostamento, nella previsione legislativa in parola, dei 'titoli' al 'denaro', cioè al bene oggetto di prestazioni certe, liquide, circolanti, esigibili e fungibili per eccellenza; bene nei cui confronti in tanto i 'titoli' si possono porre in rapporto di alternativa legale, in quanto segnati da caratteristiche di sostanziale equivalenza. E sono queste stesse caratteristiche che consentono di individuare il rapporto intercorrente tra il denaro o il controvalore dei titoli dati in pegno, da un lato, con la 'somma garantita', dall'altro, così da verificare la minore entità dei primi rispetto a quest'ultima (presupposto fattuale dello scostamento dalla regola generale ex art.43 lett.f) cit.). Questa Corte ha avuto modo di affermare che (Ordinanze nn. 9377 e 9378 del 22 marzo 2022) che la base imponibile, in caso di costituzione di pegno su quote di società a responsabilità limitata, è costituita dalla somma garantita e non dal valore delle quote oggetto di pegno, alla luce del tenore



Numero registro generale 787/2023

letterale dell'art. 43, lett. F del d..P.R. n. 131 del 1986 che detta numero di raccolta generale 34507/2023 un regola chiara sulla determinazione della base imponibile periodi periodi periodi 11/12/2023 atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, individuandola nella "somma garantita".

Orbene, diversamente da quanto sostenuto dai giudici regionali, non si reputa che nella nozione di 'titoli' fin qui considerata possano rientrare anche le quote sociali (di srl o società personali), in quanto del tutto prive delle suddette caratteristiche, così come delle condizioni di assimilazione al denaro che, pure, si è visto presiedere alla scelta legislativa. Le quote di srl, per quanto anch'esse rappresentative di una partecipazione societaria proporzionale e per quanto anch'esse assoggettate ad una disciplina di pegno sostanzialmente unitaria con le azioni (artt.2471 bis e 2352 cod.civ.), sono sottoposte ad un regime autonomo e radicalmente diverso dalle azioni; sono prive delle attribuzioni tipiche dei titoli di credito e non circolano come tali. La legge, anzi, vieta espressamente che le quote di partecipazione di srl siano rappresentate da azioni o costituiscano oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (art.2468 cod.civ.). Questa Corte ha avuto modo di osservare (Cass.,I sez.civ.,n.31051/19) che le quote di società a responsabilità limitata, appunto insuscettibili di essere portate da titoli azionari, rappresentano la 'partecipazione' dei soci al contratto sociale ed allo svolgimento dell'impresa che da questo promana, ma proprio per questo esulano dall'ambito dei semplici diritti di credito, con consequente applicabilità ad esse della regola residuale prevista dall'art. 2806 c.c. sulle modalità di costituzione del pegno su 'diritti diversi dai crediti'.

Deve dunque ritenersi che il giudice del merito si sia in effetti erroneamente discostato dal principio di diritto che può così riassumersi: ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro sugli atti con i quali viene prestata garanzia personale o reale (art.43, lett.f) d.P.R. 131/86),

Firmato Da: MORGAN



Numero registro generale 787/2023

Numero sezionale 5786/2023

nella nozione di 'titoli' a tal fine indicata dalla legge non rientrano le quote di partecipazione in srl o in società personali, in quanto non equiparabili né ai titoli di credito né al denaro; ne consegue che, nel caso di pegno sulle stesse, la base imponibile va determinata non in ragione del loro valore nominale, ma secondo la regola generale della somma garantita. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti ex art.384 cod.proc.civ. per la decisione nel merito, mediante rigetto del ricorso originario delle società contribuenti.

Il progressivo consolidarsi della giurisprudenza depone per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte

- accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e decide nel merito mediante rigetto del ricorso originario delle società contribuenti; - compensa le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione del 21.11.2023

> Il Presidente Oronzo De Masi

(omissis)